



COMUNE DI CASTELBUONO

Città Metropolitana di Palermo

Tel. 0921.679200 – Fax 0921.671032

Codice Fiscale: 00310810825

www.comune.castelbuono.pa.it

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 29 del Registro - Seduta del 30/05/2023

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'occupazione temporanea del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi ad esercizi di somministrazione alimentare (bevande) "Dehors"

ESECUZIONE IMMEDIATA

L'anno duemilaventitre addi trenta del mese di maggio alle ore 18:00 presso l'aula Consiliare "Vincenzo Carollo" del Palazzo Comunale di Via S. Anna si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di I convocazione il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

1)	PISCITELLO	MAURO	PRESENTE
2)	PRESTIANNI	ANDREA	PRESENTE
3)	D'IPPOLITO	MARIA ENZA	PRESENTE
4)	MAZZOLA	ANNAMARIA	PRESENTE
5)	ALLEGRA	GIUSEPPINA	PRESENTE
6)	SAPUPPO	LUCIA	ASSENTE
7)	MARGUGLIO	VINCENZO	PRESENTE
8)	MARTORANA	GIOVANNI	PRESENTE
9)	CANGELOSI	ANNUNZIATA	PRESENTE
0)	IPPOLITO	MARIA	PRESENTE
11)	AQUILINO	LORENZO	PRESENTE
12)	PRISINZANO	DOMENICO	ASSENTE

Totale presenti N. 10

Totale assenti N. 02

Presiede il Sig. Piscitello Mauro nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Generale del Comune di Castelbuono Dott. Quagliana Vincenzo.

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI AD ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTARE BEVANDE “DEHORS”;

Premesso che negli ultimi anni si è costatata la tendenza ad un utilizzo maggiore dell'occupazione del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto, annesso ai locali di pubblico esercizio di somministrazione;

Evidenziata la necessità di rimodulare il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 21/07/2016 che disciplina l'occupazione del suolo pubblico con “Dehors”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 21/07/2016 avente per oggetto: “Approvazione Regolamento per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi ad esercizi di somministrazione alimenti e bevande “DEHORS”;

Tenuto conto che la nuova disciplina sui “dehors” si pone quale attuazione di un progetto finalizzato a definire una disciplina organica delle occupazioni di spazi pubblici a servizio delle attività di somministrazione, in attuazione specifica degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale;

Considerata la particolare vocazione turistica del territorio Castelbuonese;

Ritenuto quindi di presentare un nuovo testo regolamentare concordato con i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza;

Dato atto che le finalità del presente Regolamento perseguono gli obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino e di promozione turistica;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti i pareri Tecnico e Contabile resi dai Responsabili del Settore;

PROPONE

1. Di Approvare il nuovo Regolamento avente ad oggetto: “Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico mediante spazi adibiti ad area ristoro o Dehors” allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI Annullare il Regolamento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 34 del 21/07/2016 avente per oggetto: “Approvazione Regolamento per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi ad esercizi di somministrazione alimenti e bevande “DEHORS”;

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a series of loops and a final flourish.

FOGLIO PARERI

- Parere in ordine alla regolarità tecnica

Il/La sottoscritto/a Dolce Antonio Responsabile del
Settore Settore (denominazione)

-Visto l'art. 49 del TUEL n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella legge 7/12/2012 n. 213;

-Visto l'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

-Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

esprime parere favorevole



COMUNE DI CASTELBUONO

Il Responsabile del settore
Tecnico-Urbanistica
(Arch. Antonio Dolce)

in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione cui trattasi.

Castelbuono, li 22/05/2023

Il Responsabile del Settore

- Parere in ordine alla regolarità contabile

La/Il sottoscritto/a GUARNIERI MARIA Responsabile del Settore
Economico-Finanziario

-Visto l'art. 49 del TUEL n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella legge 7/12/2012 n. 213;

-Visto l'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

-Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

esprime parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile sulla proposta cui trattasi.

Castelbuono li 22/05/2023

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario





Gruppo Consiliare Democratici per Castelbuono

Al Presidente del Consiglio comunale
Sig. Mauro Piscitello

OGGETTO: Emendamento al Regolamento per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi ad esercizi di somministrazione alimentare bevande "dehors"

Il sottoscritto Consigliere comunale Prestianni Andrea, appartenente al gruppo consiliare dei "Democratici per Castelbuono"

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto Approvazione Regolamento per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi ad esercizi di somministrazione alimentare bevande "dehors".

Rilevato che negli ultimi anni si è costatata la tendenza ad un utilizzo maggiore dell'occupazione del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto, annesso ai locali di pubblico esercizio di somministrazione.

Tenuto conto che la nuova disciplina sui "dehors" si pone quale attuazione di un progetto finalizzato a definire una disciplina organica delle occupazioni di spazi pubblici a servizio delle attività di somministrazione, in attuazione specifica degli obiettivi dell'Amministrazione comunale.

Considerata la particolare vocazione turistica del territorio castelbuonese.

Vista la Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 212733 del 01/12/2014 in materia di attività artigianale – consumo sul posto.

Dato atto degli orientamenti giurisprudenziali in materia di rilascio di concessione di suolo pubblico per esercizi di vicinato e attività artigianali limitatamente al consumo sul posto e/o somministrazione non assistita (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia n. 424/2014, TAR Sardegna n. 366/2017).

Ritenuto pertanto necessario emendare la proposta di regolamento, relativamente alla concessione di suolo pubblico per consumo sul posto e/o somministrazione non assistita e agli obblighi del concessionario in materia di intrattenimento musicale e spettacoli dal vivo.

Dato atto che il presente emendamento dovrà essere trasmesso al responsabile del V Settore per il parere di regolarità tecnica e che non comporta riflessi e oneri patrimoniali, non incide sugli equilibri economici-finanziari dell'Ente e pertanto non sono dovuti i pareri di regolarità contabile e il parere dell'Organo di revisione.

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.);

Vista la legge regionale n. 16/1963 (O.R.EE.LL).

PROPONE

al Consiglio comunale

di approvare il seguente emendamento alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto **Approvazione Regolamento per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi ad esercizi di somministrazione alimentare bevande "dehors"**

Emendamento

- Aggiungere all'art. 2, comma 1, la lettera h) come di seguito rappresentato:

h) per "consumo sul posto e/o somministrazione non assistita" il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

- Aggiungere all'art. 5 il comma 1 bis, come di seguito rappresentato:

1 bis. Nel solo caso di consumo sul posto e/o somministrazione non assistita è consentita la richiesta di concessione di suolo pubblico limitatamente a panche e sedute, piante ornamentali ed eventuali piani di appoggio. È comunque fatto divieto nelle predette aree la somministrazione da parte di personale che renda il servizio al tavolo.

- Modificare il comma 10 dell'art. 8, come di seguito rappresentato:

10. Rispettare la normativa, i regolamenti e le ordinanze sindacali in materia di intrattenimenti musicali e spettacoli dal vivo, limiti di emissioni acustiche, rumori molesti e schiamazzi, invitando gli avventori al rispetto della quiete pubblica.

Castelbuono, li 30/05/2022

Il Consigliere comunale

F.to Andrea Prestianni

Andrea Prestianni
30/05/2023

EMENDATO

COMUNE DI CASTELBUONO



TESTO EMENDATO

REGOLAMENTO PER OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE SPAZI ADIBITI AD AREA RISTORO O DEHORS

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 30 Maggio 2023.

Sommario

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ	2
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI	2
ARTICOLO 3 - ELEMENTI CHE COMPONGONO L'OCCUPAZIONE.....	3
ARTICOLO 4 – UBICAZIONE E INSTALLAZIONE.....	3
ARTICOLO 5 - CRITERI DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE	4
ARTICOLO 6 – VALIDITÀ DELLA CONCESSIONE.....	6
ARTICOLO 7 - PROROGA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE STAGIONALE	6
ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	6
ARTICOLO 9 - CASI PARTICOLARI DI LIMITAZIONI	7
ARTICOLO 10 - DANNI ARRECATI	8
ARTICOLO 11 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA.....	8
ARTICOLO 12 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE	8
ARTICOLO 13 - SANZIONI.....	9
ARTICOLO 14 - PAGAMENTO DEL CANONE.....	9
ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	9
ALLEGATO TECNICO	10
Titolo 1 - definizione	10
Titolo 2 - criteri di realizzazione e materiali	10
2.1 - Arredi di base	10
2.2 - Coperture.....	10
2.3 - Elementi accessori.....	11
Titolo 3 - interventi generalmente ammessi in centro storico	12
3.1 - specifiche indicazioni planimetriche per la localizzazione delle aree nel Centro Storico.....	12

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino e di promozione turistica, disciplina l'occupazione temporanea del suolo pubblico (o privato assoggettata ad uso pubblico) per la realizzazione di spazi adibiti ad area ristoro o "dehors" ad uso ristoro annessi ad attività artigianali (gelaterie, ecc.) e commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, birrerie, ecc.), al fine di potenziare la qualità degli stessi con adeguati spazi per la somministrazione o per il consumo sul posto.
2. L'occupazione del suolo di aree pubbliche o private gravate da servitù di uso pubblico mediante spazi adibiti ad area ristoro o dehors come definiti al successivo art. 2, è disciplinata dal presente Regolamento, in conformità ai seguenti principi:
 - a) garantire adeguata e continua accessibilità al transito dei servizi di sicurezza e di emergenza e del carico-scarico;
 - b) garantire continuità al libero transito pedonale, evitando a disabili, carrozzine e passeggini percorsi tortuosi
 - c) adottare manufatti di copertura ed elementi di arredo (fioriere, tavoli, sedute, ecc.) con tipologie compatibili con il contesto urbano;
 - d) armonizzare la tipologia dei manufatti con i caratteri edilizi ed architettonici degli edifici e consentire la lettura dei fronti edificati che caratterizzano l'ambiente urbano;
3. Il presente Regolamento determina inoltre i criteri per l'inserimento ambientale dei nuovi dehors, le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione agli ambiti urbani di cui al successivo comma e le procedure per il conseguimento della specifica Concessione.
4. Il presente Regolamento per la sua attuazione è coordinato con il Regolamento Comunale per il Canone Unico Patrimoniale vigente.
5. Il presente Regolamento deve essere applicato e interpretato in conformità con le vigenti disposizioni del Codice della strada, del D.Lgs. 22/01/2004 n.42, della Legge Regionale 10.8.2016, n. 16 nonché su Regolamenti e/o direttive sul decoro urbano.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, è consentito anche l'utilizzo di suolo privato, di cui il titolare dell'esercizio di somministrazione deve dimostrare la titolarità all'uso esclusivo.
7. Il Comune di Castelbuono con la presente disciplina intende avviare azioni a sostegno del Commercio a tal linee coordina e promuove iniziative di operatori commerciali, singoli o associati, o cittadini che abbiano come obiettivo la riqualificazione urbana, attraverso progetti di valorizzazione degli spazi pubblici antistanti gli esercizi stessi.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per "**suolo pubblico**" o "**spazio pubblico**", le aree ed i relativi spazi appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese quelle ricadenti all'interno di edifici o monumenti pubblici quali chiostrini, atri, cortili ecc ecc., nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio;
 - b) per "**esercizio**", l'attività autorizzata per la somministrazione di alimenti e bevande e similari, sia a carattere commerciale sia artigianale, purché dotata di servizi igienici a disposizione degli avventori;
 - c) per "**concessione**" l'atto amministrativo con cui si autorizza il titolare dell'esercizio, all'occupazione stagionale o continuativa del suolo o spazio pubblico per l'installazione di dehors o spazi adibiti ad area ristoro che consente l'occupazione di suolo con beni strumentali,

materiali ecc. quali pedane, banchi espositivi, tavoli, sedie, pavimentazioni, tappeti, zerbini e con eventuali strutture di copertura;

- d) per “**concessionario**” il legale rappresentante del pubblico esercizio ovvero il titolare dell’attività artigianale aventi titolo a richiedere la concessione in relazione alla tipologia commerciale dell’attività.
- e) Per “**concedente**” il Responsabile del Settore Urbanistica individuato dall’organo di vertice politico incaricato alla sottoscrizione della Concessione;
- f) per “**dehors**” l’insieme di strutture e manufatti amovibili o di facile rimozione in genere consistenti in **opere di carattere continuativo** poste su suolo pubblico o privato ad uso pubblico e delimitate da parapetti anche con chiusura laterale e relativa copertura, tali da configurare spazi chiusi, funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive per un periodo complessivo non superiore a sei anni a far data dal giorno indicato nella richiesta di concessione, le cui specificazioni tecniche sono stabilite all’allegato tecnico;
- g) per “**spazi adibiti ad area ristoro**” l’insieme di elementi facilmente amovibili posti su suolo pubblico o privato ad uso pubblico quali tavoli, sedie, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti privi di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo a **carattere stagionale o continuativo** le cui specificazioni tecniche sono stabilite all’allegato tecnico, per un periodo complessivo e continuativo non superiore a 182 giorni nell’arco dell’anno solare;
- h) per “**consumo sul posto e/o somministrazione non assistita**” il **consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.**

ARTICOLO 3 - ELEMENTI CHE COMPONGONO L'OCCUPAZIONE

1. Gli elementi del dehors o degli spazi adibiti ad area ristoro di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:
 - a) arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche, di cui all’allegato tecnico;
 - b) elementi complementari di copertura e riparo di cui all’allegato tecnico;
 - c) elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, di cui all’allegato tecnico;
 - d) elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

ARTICOLO 4 – UBICAZIONE E INSTALLAZIONE

1. dovranno essere installati, ove possibile, garantendo la maggiore attiguità possibile all’esercizio e minimizzando il loro impatto ed armonizzandosi con il contesto urbano circostante, salvo specifica richiesta motivata.
2. Gli elementi e le strutture devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (vento, pioggia, ecc.), al fine di garantire la pubblica e privata incolumità.
3. Gli elementi e/o le strutture devono essere smontabili o facilmente rimovibili e, qualora per garantirne la sicurezza e la stabilità, sia necessario prevederne l’infissione al suolo, questa deve essere minima, limitata allo stretto necessario, e comunque tale da consentire il completo ripristino dello stato dei luoghi.
4. La loro collocazione deve garantire adeguato spazio per i flussi pedonali e veicolari. **L’occupazione della carreggiata** può essere autorizzata a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

È altresì ammessa l'**occupazione dei marciapiedi** a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione, dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, non inferiore a 1,20 ml.

5. Dovrà essere garantito il superamento delle barriere architettoniche e di accessibilità ai soggetti diversamente abili;
6. La collocazione in centro storico potrà essere oggetto di specifiche prescrizioni in relazione alla necessità di garantire omogeneità compositiva degli elementi di arredo ed in funzione dell'inserimento in contesti urbani di grande valenza architettonica ovvero di specifiche esigenze e necessità. In particolari nei contesti monumentali, il Comune può motivatamente vietarne la collocazione ovvero potrà limitarne estensione e durata nel corso dell'anno o nel corso della giornata. In ogni caso l'autorizzazione è sospesa in occasione e per la durata di cerimonie religiose e manifestazioni enogastronomiche, culturali o musicali nella via o nella piazza interessate.
7. L'illuminazione notturna è facoltativa; qualora la ditta dovesse usufruirne, è obbligata ad assicurare la stessa con apparecchi e impianti omologati, con lampade a protezione \geq IP 55, in osservanza alle pertinenti norme tecniche e di legge;
8. La collocazione non dovrà comportare in nessun modo modifiche al fabbricato principale per adeguamenti alle normative igienico-sanitarie vigenti. A tal fine il manufatto dovrà essere alla data della richiesta già conforme alle norme igienico-sanitarie relative alla somministrazione di alimenti e bevande.
9. Qualora due o più attività chiedano l'utilizzo di aree in adiacenza tra di loro, l'autorizzazione sarà subordinata ad una valutazione della compatibilità tra le richieste dei dehors, con possibilità che la richiesta pervenuta cronologicamente dopo debba conformarsi o migliorare, a discrezione dell'Ufficio competente, le caratteristiche di quella già autorizzata.
10. La collocazione è in ogni caso limitata al periodo di esercizio dell'attività, per cui, in caso di cessazione dell'attività, la stessa andrà rimossa.
11. In ogni caso è assolutamente vietata qualsiasi forma di pubblicità ai fini commerciali sul dehors ed elementi pertinenziali, fatta eccezione per l'insegna del correlato esercizio pubblico e per il logo identificativo del locale, che potrà essere riportato sugli elementi di arredo. Sono consentite le pubblicità temporanee mediante locandine formato max a3 di iniziative non aventi carattere commerciale.
12. Può essere riportata l'insegna d'esercizio sulle pareti laterali del dehors a mezzo serigrafia; in questo caso, l'insegna dovrà essere indicata nelle tavole progettuali. Nel progetto devono essere proposti, altresì, i modelli che si intendono utilizzare, anche a mezzo documentazione fotografica.
13. Qualora caratteristiche, funzionalità e tipologia degli elementi e/o delle strutture non rientrino nel regime di edilizia libera di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/2001 s.m.i., per lo stesso dovrà essere richiesto/comunicato/segnalato regolare titolo abilitativo edilizio, nel rispetto della normativa di settore, di sicurezza, stabilità, paesaggistica e di prevenzione incendi.

ARTICOLO 5 - CRITERI DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Il legale rappresentante del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o il titolare di attività artigianale che intenda collocare su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di passaggio pubblico, un dehors o spazi adibiti ad area ristoro, dovrà ottenere la preventiva Concessione rilasciata dal Settore Urbanistica previa domanda di cui al successivo comma 3.
1 bis : Nel solo caso di consumo sul posto e/o somministrazione non assistita è consentita la richiesta di concessione di suolo pubblico limitatamente a panche e sedute, piante ornamentali ed eventuali piani di appoggio. È comunque fatto divieto nelle predette aree la somministrazione da parte di personale che renda il servizio al tavolo.
2. Al fine dell'ottenimento della Concessione di cui al comma 1, il legale rappresentante deve presentare formale istanza indirizzata al Responsabile del Settore Urbanistica almeno 30 giorni prima di quello

previsto per l'occupazione. I termini del procedimento per il rilascio della Concessione sono stabiliti in 30 giorni, trascorso tale termine, se il procedimento amministrativo non risulta sospeso dal responsabile del procedimento, varrà il principio del silenzio-assenso a condizione che gli elementi e/o le strutture siano conformi al presente regolamento, fermo restando la corresponsione del pagamento autodeterminato del canone dovuto per l'occupazione. In quest'ultima ipotesi sarà ugualmente rilasciata la dovuta concessione a far data dal periodo indicato nell'istanza.

3. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in duplice originale:
 - a) Planimetria quotata in scala adeguata, con indicata la precisa collocazione dell'occupazione in funzione dei metri quadri richiesti. In caso di dehors dovranno inoltre essere rappresentate le caratteristiche della struttura, pianta, prospetti e sezioni dell'installazione proposta.;
 - b) Relazione tecnica descrittiva del periodo e dell'estensione dell'occupazione nonché degli elementi e dei materiali utilizzati. In caso di dehors, relazione tecnica di asseveramento relativa a tutte le condizioni di sicurezza delle strutture, compresi arredi ed impianti;
 - c) La documentazione di cui alle lett. a) e b) dovrà essere redatta e firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.
 - d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. sottoscritta dal legale rappresentante:
 - sul rispetto delle norme vigenti, anche in materia igienico-sanitaria;
 - sulla conformità di eventuali impianti (elettrici, gas, ecc...) alle norme di settore vigenti;
 - di non versare in situazione di morosità per canoni e tributi comunali, relativi all'anno precedente;
 - su eventuale esclusione dall'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.
 - e) (ove necessaria) autorizzazione paesaggistica resa dal Servizio Soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 42/2004 ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. sottoscritta dal legale rappresentante, che l'intervento non è soggetto all'autorizzazione di cui sopra;
 - f) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. sottoscritta dal titolare dell'immobile o dell'esercente che conceda l'area e/o il prospetto al richiedente del dehors, qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente.
4. La proposta progettuale di cui al superiore comma 3 sarà sottoposta a parere del Responsabile del settore Polizia Municipale, Urbanistica e SUAP, che esprimeranno valutazioni vincolanti in relazione alle proprie competenze e si determineranno sul rilascio, sul diniego o sulle prescrizioni della concessione.
5. La concessione verrà rilasciata previa:
 - a) determinazione del canone e della tassa da parte dell'ufficio preposto, comunicata preventivamente al Concedente;
 - b) verifica di insussistenza di morosità di cui al comma 6.
 - c) verifica della situazione dei luoghi prescelti in considerazione delle caratteristiche del traffico veicolare presenti nella zona, secondo i limiti e le modalità previste dall'art. 20 del Nuovo Codice della Strada,.
6. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione l'esistenza di morosità del legale rappresentante nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento di canoni e tributi comunali. Sono fatte salve le prescrizioni imposte dalle normative vigenti in materia.
7. Dell'avvenuto rilascio della concessione dovrà esserne data comunicazione al Funzionario responsabile del tributo per il versamento, accertamento coattivo ed eventuale riscossione del canone/tassa ed alla Polizia Municipale per la vigilanza.

ARTICOLO 6 – VALIDITÀ DELLA CONCESSIONE

1. La **concessione a carattere stagionale** è rilasciata per un periodo complessivo inferiore a 183 giorni nell'arco dell'anno civile (gen.-dic.).
2. La **concessione a carattere continuativa** si intende rilasciata per 6 anni, dalla data indicata nella richiesta, a condizione che il concessionario presenti annualmente ed entro 20 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo con permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 smi:
 - a) in merito alla totale conformità dell'occupazione a quella oggetto della Concessione;
 - b) di non versare in situazione di morosità per canoni e tributi comunali, relativi all'anno precedente.
 - c) che l'esercizio sia svolto senza soluzione di continuità, escluso il periodo di ferie comunque non superiore a 30 giorni.
3. Allo scadere della concessione ovvero in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il Concessionario è tenuto a rimuovere tutti gli elementi e/o le strutture.

ARTICOLO 7 - PROROGA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE STAGIONALE

1. La concessione può essere **prorogata** previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di formale istanza al Responsabile del Settore Urbanistica, fermo restando il limite massimo del periodo di cui all'art. 6 comma 1.
2. La concessione può essere **rinnovata** previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque essere soggetta a più di 5 rinnovi nel quinquennio successivo alla richiesta presentata ai sensi del presente regolamento.
3. La concessione può essere rinnovata a condizione che il concessionario presenti formale istanza almeno 20 giorni prima di quello previsto per l'installazione già oggetto di concessione, contenente una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo con permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 smi:
 - a) in merito alla totale conformità dell'occupazione a quella oggetto della Concessione;
 - b) di non versare in situazione di morosità per canoni e tributi comunali, relativi all'anno precedente.
 - c) che l'esercizio sia svolto senza soluzione di continuità, escluso il periodo di ferie comunque non superiore a 30 giorni.
4. Al termine delle verifiche sull'istanza di rinnovo di cui al comma 3 il Concedente invia formale comunicazione al Concessionario, al Funzionario responsabile del Tributo ed alla Polizia Municipale rispettivamente per il versamento, accertamento ed eventuale riscossione coattiva nonché per la vigilanza.
5. Al termine massimo dei rinnovi consentiti (cinque) dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'art.5.
6. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 15 giorni a far data dalla richiesta di rinnovo.
7. Qualora prima della scadenza venga presentata istanza relativa alla stessa area da parte del titolare di altro esercizio si applica quanto previsto dall'art.4 comma 9

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. L'area oggetto di concessione non deve essere adibita ad uso improprio.

2. La somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nell'area concessa deve avvenire obbligatoriamente nell'orario di apertura e chiusura dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande cui è connessa.
3. Tutti gli elementi costituenti l'occupazione dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica ad esclusiva cura e responsabilità del titolare della concessione.
4. L'area concessa non potrà essere utilizzata come deposito, anche di materiali o attrezzature, e deve essere sempre mantenuto decorosamente;
5. Non potrà essere occultata la vista di targhe, segnaletica, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune o di interesse storico.
6. Per installazioni sui marciapiedi o viali alberati, la copertura non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. La copertura dovrà distanziarsi di almeno ml. 0,50 dalla chioma degli stessi.
7. Utilizzare tovaglie, posaceneri e tovagliolini sui tavoli per un maggiore decoro e igiene.
8. Ripulire l'area concessa alla fine di ogni serata e mettere negli appositi contenitori rigidi e con coperchio i vari rifiuti differenziati.
9. Rispettare e garantire ai residenti e agli altri operatori commerciali di accedere alle proprie abitazioni e attività senza alcun intralcio;
10. **Rispettare la normativa, i regolamenti e le ordinanze sindacali in materia di intrattenimenti musicali e spettacoli dal vivo, limiti di emissioni acustiche, rumori molesti e schiamazzi, invitando gli avventori al rispetto della quiete pubblica**
11. Rispettare l'obbligo previsto dall'art. 180 del Reg. di Esecuzione del TULPS verificando che al comma 1 viene espressamente stabilito che i pubblici esercizi hanno l'obbligo di tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, la licenza, l'autorizzazione e la tariffa prezzi.
12. Negli spazi normati dal presente regolamento il gestore del suolo potrà dare indicazioni di divieto di fumo negli spazi interessati indicandolo con apposito cartello di divieto.

ARTICOLO 9 - CASI PARTICOLARI DI LIMITAZIONI

1. Ogni qualvolta, nello spazio dato in concessione, si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative, opere necessarie al condominio ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture. In tal caso il Concedente provvede a comunicare formalmente al Concessionario, la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, ridotti a giorni 3 per casi di comprovata urgenza (ad esclusione di interventi per la messa in sicurezza della pubblica e privata incolumità, per i quali non è necessario preavviso).
2. In caso di manifestazioni pubbliche, civili e religiose, di fiere, mercati e cortei, l'occupazione dovrà essere temporaneamente rimossa a cure e spese del concessionario su richiesta del concedente, senza diritto all'indennizzo. Per gli stessi motivi, il Concedente può sospendere la concessione senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo.
3. Qualora, per ragioni di pubblico interesse motivate dal Concedente, l'area data in concessione non potesse più essere occupata dal concessionario, il provvedimento di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione d'interesse, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Le modalità con le quali il Concedente comunica al Concessionario la necessità di rimuovere le sue attrezzature da suolo pubblico nei casi di cui al presente articolo, sono stabilite come segue:

- a) notifica a mezzo PEC almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori di cui al comma 1 ed alle manifestazioni di cui al comma 2, ovvero il giorno successivo al ricevimento dell'istanza, in casi di comprovata urgenza di cui al predetto comma 1;
- b) notifica a mezzo PEC, entro 15 giorni dalla data dell'atto amministrativo con il quale si motivano le ragioni di interesse pubblico per le quali l'area data in concessione non potesse più essere occupata dal concessionario. In tale comunicazione saranno indicati anche i termini entro i quali gli elementi e/o le strutture dovranno essere rimosse.

ARTICOLO 10 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dovrà essere risarcito dal Concessionario.
2. Eventuali danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli uffici comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

ARTICOLO 11 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. Tutte gli elementi e/o le strutture dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario. Qualora vengano meno, a seguito di incuria, le caratteristiche tali da garantire lo stato igienico sanitario, il decoro e la sicurezza degli spazi, il Responsabile del Settore Urbanistica ordinerà l'immediata rimozione della struttura. La responsabilità civile per danni a terzi all'interno o all'esterno della struttura direttamente collegati alla presenza di essa sono a carico del titolare della concessione.
2. Tutti gli elementi e/o le strutture dovranno essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.

ARTICOLO 12 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è **sospesa** qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) La modifica rispetto al progetto approvato;
 - b) La mancanza di manutenzione comporti danni al decoro ed alla pulizia, pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
2. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
3. La concessione è **revocata** qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) In caso di mancato pagamento dei canoni e tributi comunali;
 - b) In caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area per un periodo superiore a 20 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie, previa comunicazione all'Ufficio Commercio;
 - c) Nel caso di mancato invio dell'istanza di rinnovo o proroga di cui all'art. 7: in caso di ripetute violazioni di quanto previsto dall'art.8
4. I provvedimenti di sospensione e revoca di cui ai commi precedenti sono adottati dal concedente, previa notifica di atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 sono accertati dalla Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni al Concedente per l'adozione degli opportuni

provvedimenti. La polizia municipale redige mensilmente una relazione nella quale vengono descritte le eventuali violazioni verificate.

6. La revoca della concessione comporta la rimozione di tutti gli elementi e/o le strutture, con oneri totalmente a carico del Concessionario.

ARTICOLO 13 - SANZIONI

1. Nel caso di occupazione a carattere stagionale senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il Concessionario è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva entro 5 giorni dalla contestazione.
2. Per l'occupazione abusiva si applicano le sanzioni previste dal vigente Regolamento per Canone Unico Patrimoniale.
3. Fatta salva l'applicazione delle altre norme penali e amministrative, fermi i limiti edittali stabiliti dall'art. 7 bis, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, da euro 25,00 a euro 500,00 chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa di euro 300,00, nella misura ridotta fissata dalla Giunta Comunale con il presente Regolamento come previsto dall'art. 16, c. 2, della Legge 25/01/1981, n.689. Fatta salva l'applicazione delle altre forme di sanzioni accessorie, è prevista la sanzione accessoria, in ottemperanza all'art. 3, commi 16 e 17 della legge 15/07/2009 n. 94 e successive modifiche ed integrazioni, dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a spese del concessionario.

ARTICOLO 14 - PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone relativo all'occupazione è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi e/o le strutture.
2. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nei vigenti Regolamenti per il Canone Unico Patrimoniale e per l'Applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI).

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica, in specifici ambiti territoriali oggetto di riqualificazione urbana e nell'ambito di progetti integrati d'ambito, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del Canone Unico Patrimoniale nel rispetto del vigente Regolamento.
2. Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento, la tempistica prevista per l'istruttoria ed il rilascio delle concessioni di cui all'art. 5 comma 2 sono raddoppiati (60gg).
3. Le concessioni relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rilasciate in base alle norme previgenti e in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni sul regime sanzionatorio previsto nel presente Regolamento.
4. Il Presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla contestuale pubblicazione per 15 giorni all'Albo pretorio on-line del Comune di Castelbuono, della delibera di approvazione del presente Regolamento.
5. L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, dei committenti e degli esecutori delle opere, nei limiti delle rispettive competenze per violazioni di norme previste dalle leggi vigenti.

ALLEGATO TECNICO

Titolo 1 - definizione

L'ammissibilità della proposta progettuale "*in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino*" è stabilita mediante criteri di collocazione che discendono dall'organizzazione territoriale definita dallo strumento urbanistico generale.

Con riferimento alla qualificazione degli ambiti si individuano le possibilità di collocazione delle varie tipologie di intervento che devono risultare integrabili al sito mediante un qualificante inserimento nello scenario di percezione comune.

Titolo 2 - criteri di realizzazione e materiali

Particolari linee di prodotti, appositamente progettate in funzione di un qualificato inserimento ambientale degli elementi, potranno essere ammesse, in tutto il territorio o unicamente per ambiti particolari, previa motivata e formale approvazione.

Possono essere previsti nel corso dell'uso la presenza di tipologie diverse di elementi di arredo o delimitazione, in questo caso le modalità d'uso, le caratteristiche tecniche degli elementi e la loro posizione dovranno essere precedentemente illustrati e formalmente comunicati.

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico, se non limitati al minimo indispensabile per garantire la stabilità e la sicurezza delle strutture e comunque con modalità previamente concordate con il Concessionario.

2.1 - Arredi di base

Tavolini, sedie, poltroncine o panche sono gli elementi indispensabili per il funzionamento di ogni concessione che per definizione è un'insieme armonico di tali arredi al fine di consentire momenti di relax all'aperto consumando quanto i pubblici esercizi possono offrire.

Tavoli e sedie possono essere collocati sulle pavimentazioni esistenti oppure su materiali o manufatti facilmente amovibili ed appoggiati semplicemente al suolo, a raso o sopraelevate, ossia costituite da strutture modulari mobili.

Sono altresì ammessi arredi di base (tavoli, sedie, ecc) in ferro e ceramica/pietra lavica/maiolica con e senza decorazioni

2.2 - Coperture


Le modalità di copertura e di protezione degli spazi costituiscono gli elementi di maggior impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico ambientale.

Le coperture, potranno essere realizzate con ombrelloni con telaio, richiudibili nelle ore serali, di dimensioni contenute, con teli, con tende a pantalera, o strutture innovative, appositamente progettate, congrue agli spazi da servire. I tessuti di copertura dovranno essere in materiale naturale, idrofugo ed ignifugato, con esclusione di PVC o tessuto sintetico. I colori dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante, con l'esclusione di tonalità sgargianti o vivaci. È consentita la scritta indicante il logo o il nome dell'attività commerciale, con divieto di scritte pubblicitarie.

installata su una struttura autoportante realizzata in tessuto naturale, legno o similari, impermeabile antimuffa e ignifugo, di colore chiaro naturale o ecru in tinta unita, o in pannellatura rigida con analoghe caratteristiche estetiche.

L'altezza massima non può essere superiore a m 3,20, misurati sul segmento verticale che congiunge il piano strada con il punto più alto dell'estradosso della struttura. Tale altezza deve essere rapportata con l'intorno e deve rispettare eventuali decori, cornici, poggianti e fori architettonici dei piani superiori e devono avere

un'altezza minima (nel punto più basso) di m. 2,20 dal suolo. L'ingombro delle coperture non dovrà sporgere l'area delimitata oggetto dell'occupazione, salvo motivata esigenza.



2.3 - Elementi accessori


2.3.1 - La delimitazione perimetrale

Sono elementi di delimitazione quei manufatti atti a circoscrivere esternamente l'area concessa (quali pannelli paravento o simili, fioriere, cordoncini, vasi) e pedane. Gli elementi di delimitazione esterna non devono comunque impedire la percezione visiva del contesto urbano e nel rispetto delle limitazioni del presente Regolamento.

Sono consentiti **pannelli** in legno color naturale o impregnato con colore da concordare con l'ufficio urbanistica di altezza non superiore a cm.100, preferibilmente conformati a griglia o a graticcio si da risultare esteticamente poco ingombranti, sono consentiti materiali alternativi come il ferro battuto in colore naturale o verniciato color grigio-ferro-antracite, vimini, canna e bambù (e loro imitazioni). Possono alternarsi a vasi e fioriere lasciando più varchi per il passaggio degli avventori larghi almeno cm.100.

Sono consigliati i **vasi** di coccio, o quelli in materiale sintetico che imitano il coccio per forma di colore naturale, in alternativa di colore bianco ed ancora vimini, bambù e canna (anche imitazioni in altri materiali) in colore naturale, possono essere messi ad intervalli regolari a delimitare l'area occupata.

Le **fioriere** potranno essere costituite da vasi ravvicinati, di dimensioni contenute, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, adornate con piante sempreverdi o essenze floreali, prive di spine. Le fioriere devono essere mantenute in ordine e curate dal concessionario e dovranno essere poste all'interno dello spazio occupato.



2.3.2 - Le Pedane

La pedana consente di sopraelevare l'area occupata rispetto al suolo. È ammessa nei casi in cui risulti necessario regolarizzare il fondo stradale o neutralizzarne la pendenza per risolvere problemi di accessibilità e fruibilità.

Non è ammessa su sedi stradali la cui pavimentazione è stata oggetto di recente riqualificazione con materiali lapidei o similari.

Ove ammessa, la pedana deve avere un'altezza massima di 15 cm dal suolo, misurata dal piano di calpestio; tale altezza può essere superata dal lato opposto solo nei casi di pendenza del fondo stradale, fermo restando l'accessibilità in tema di superamento delle barriere architettoniche. La pedana deve rispettare le norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche e di protezione da eventuali cadute. I fianchi della pedana devono essere chiusi, ma ispezionabili in caso di necessità. La pedana deve essere facilmente amovibile e non impedire la funzionalità e manutenzione di chiusini, botole, griglie di aerazione, o simili.

2.3.3 - Stufe di irraggiamento

Sono ammessi impianti riscaldanti amovibili del tipo "a fungo" alimentati da combustibile gassoso, con bombole di capacità non superiore 10/15 kg. Sono ammessi anche altri impianti di riscaldamento ad IR, o alogeni con alimentazione elettrica, purché mobili. Detti elementi riscaldatori omologati, muniti di regolari certificazioni di secondo norme CE, devono essere collocati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti, ed esclusivamente in spazi ben aerati. Qualora dovesse essere utilizzato il GPL, dovrà essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o similari.

Titolo 3 - interventi generalmente ammessi in centro storico

Gli elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie di prodotti forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte, non sono ammessi.

I tavolini, le poltroncine e le sedie dovranno essere in metallo, non lucido, in rattan o in vimini (fibre naturali o sintetiche). Nel caso di impiego di metallo questo dovrà essere di colore grigio antracite o verde scuro, bordeaux. Nelle stesse aree le sedute ed i piani dei tavolini di fattura sobria e compassata e nel caso di impiego del legno questo dovrà essere dipinto con colori naturali scuri, mentre le sedute potranno essere rivestite in tela, con cromie tenue, con esclusione di tonalità sgargianti o vivaci.

Per la copertura delle pedane è vietato l'utilizzo di lamiere metalliche prestampate a vista, film di gomma o similari.

Non è ammesso l'uso di tubi fluorescenti.

Le occupazioni dovranno rispettare una distanza minima dai monumenti non inferiore a m. 3,50, salvo casi debitamente motivati e preventivamente sottoposti al Concessionario.

3.1 - specifiche indicazioni planimetriche per la localizzazione delle aree nel Centro Storico

Piazza Castello: le aree potranno essere localizzate esclusivamente sul lato sud della piazza, ed in particolare sul fronte opposto al prospetto principale del Castello dei Ventimiglia.

Via S. Anna: I dehors saranno posti sul lato est di via S. Anna mentre spazi adibiti ad area ristoro privi di copertura (ombrelloni) potranno motivatamente essere concessi anche sul lato ovest.

Interventi relativi alla deliberazione consiliare n. 29 del 30 maggio 2023 avente ad oggetto: Approvazione Regolamento per l'occupazione temporanea del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi ad esercizi di somministrazione alimentare (bevande) "Dehors"

Relaziona l'Assessore **Guarcello**, evidenziando i contenuti del testo regolamentare.

Il Cons.Ippolito evidenzia che si è cercato di fare un lavoro equo con buon senso. Rileva che le richieste presentate dal gruppo di minoranza sono state accolte.

Il cons.Prestiani presenta un emendamento al testo regolamentare, che rappresenta al Consesso. Le modifiche riguardano l'art. 2, comma 1, l'art. 5 e l'art. 10, comma 8.

Il Cons.Ippolito ritiene necessario regolamentare, anche per il futuro, la materia che riguarda gli orari che, in genere, che di fatto non vengono rispettati e penalizzano, in particolar modo, chi abita nel Centro Storico.

Il Cons.Prestiani precisa che è possibile fare delle differenziazioni.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione l'emendamento del cons.Prestiani che viene approvato con 7 voti favorevoli e 3 contrari (Cangelosi, Ippolito, Aquilino)

Il Presidente del Consiglio pone in votazione l'intera proposta di deliberazione, così come emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: *Approvazione Regolamento per l'occupazione temporanea del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi ad esercizi di somministrazione alimentare (bevande) "Dehors"*, così come emendata;

UDITI gli interventi dei Consiglieri;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente atto con voti favorevoli unanimi;

VISTO l'emendamento presentato e approvato;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;

VISTA la l.r. 30/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la l.r. 48/91 e s.m.i.;

CON voti favorevoli unanimi

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: *Approvazione Regolamento per l'occupazione temporanea del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi ad esercizi di somministrazione alimentare (bevande) "Dehors"* , così come emendata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli unanimi

DELIBERA

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
F.to Andrea Prestianni

Il Presidente del Consiglio
F.to Mauro Piscitello

Il Segretario Generale
F.to Dott. Quagliana Vincenzo

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Quagliana Vincenzo

DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune

DISPONE

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1, legge 69/2009, sarà pubblicata all'Albo on-line comunale dal 05/06/2023 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Quagliana Vincenzo

Su conforme attestazione dell'incaricato della tenuta dell'Albo on-line, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

dalla Residenza Municipale, li _____

L'ADDETTO ALL'ALBO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Quagliana Vincenzo

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.12 DELLA L.R. N. 44/91

Castelbuono, li 30/05/2023
Il Segretario Generale
F.to Dott. Quagliana Vincenzo

COMUNE DI CASTELBUONO
La presente è divenuta esecutiva il _____
per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.
44/91.
Castelbuono, li _____

Il Segretario Generale
F.to Dott. Quagliana Vincenzo